



CODICE ETICO

Approvato dall'Organo di Indirizzo
in data 5 marzo 2025

Indice

1. PREMESSA	1
2. DESTINATARI	1
3. VALORI ETICI DI RIFERIMENTO	2
3.1 LEGALITÀ.....	2
3.2 RESPONSABILITÀ	2
3.3 AUTONOMIA.....	2
3.4 SUSSIDIARIETÀ.....	3
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	3
4.1 LEGALITA' ED ONESTA'	3
4.2 SOLIDARIETA' E COLLABORAZIONE.....	3
4.3 RISERVATEZZA E PRIVACY	3
4.4 TUTELA AMBIENTALE	4
5. PRINCIPI PER LE DECISIONI, LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE	4
5.1 DOCUMENTAZIONE	4
5.2 TRACCIABILITÀ.....	4
5.3 TRASPARENZA.....	5
6. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE, FINANZA E PREVENZIONE	5
6.1 CORRETTEZZA DEI FLUSSI FINANZIARI	5
6.2 PREVENZIONE DEGLI ABUSI E REATI FINANZIARI	5
6.3 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORICICLAGGIO	6
6.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE	6
6.5 GESTIONE DEL PATRIMONIO	6
7. IMPARZIALITÀ INDIPENDENZA AUTONOMIA	7
7.1 CORRETTEZZA.....	7
7.2 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE	7
7.3 OMAGGI, REGALIE, OSPITALITÀ E ALTRE FORME DI BENEFICI.....	7
7.4 CONFLITTO DI INTERESSI	8
8. RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	9
8.1 RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI	9
8.2 TUTELA DELLA SALUTE	9
8.3 BENI AZIENDALI E SISTEMI INFORMATICI	9
8.4 RAPPORTI CON GLI ENTI CONTROLLATI, COLLEGATI O PARTECIPATI	10
8.5 RAPPORTI CON I FORNITORI	10

8.6 RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI	10
8.7 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
8.8 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ.....	11
8.9 RAPPORTI CON I MEDIA	11
8.10 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	12
8.11 TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA.....	12
9. ATTUAZIONE E CONTROLLO	12
9.1 DIFFUSIONE E FORMAZIONE	12
9.2 SEGNALAZIONI.....	12
9.3 SANZIONI	13

1. PREMESSA

La “Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto”, di seguito denominata “Fondazione”, è la continuazione storica della Cassa di Risparmio di Spoleto che deve le sue origini alla nobile iniziativa di privati cittadini e riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del Segretario di Stato in data 19 dicembre 1836 e dal Governo Italiano con Regio Decreto in data 5 marzo 1896, dalla quale è stata scorporata, ai sensi della legge 30.07.1990 n. 218, l’attività creditizia, con atto n. 20534 in data 5 marzo 1992 del Notaio Marco Pirone, approvato con D.M. 21 febbraio 1992 n. 435239, confluita nella società per azioni “Cassa di Risparmio di Spoleto SpA”.

La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dalla L. 23.12.1998, n. 461 e dal D.Lgs. 17.05.1999, n. 153 e successive modifiche e integrazioni, oltre che dalle norme statutarie, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale del territorio di riferimento, e viene gestita secondo rigorosi principi etico morali, espressi nel presente Codice, che sono condivisi da tutti coloro che operano all’interno della Fondazione o che collaborano con la Fondazione stessa o che entrano in contatto con essa.

L’osservanza del presente codice Etico è obbligatoria.

2. DESTINATARI

Sono tenuti all’osservanza del presente Codice Etico:

- i componenti degli organi della Fondazione;
- i dipendenti;
- i componenti delle commissioni, i consulenti e chiunque instauri con la Fondazione, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione afferente alle attività istituzionali e di gestione dell’ente.

Sono ugualmente tenuti all'osservanza del presente Codice Etico tutti coloro che ricoprono i ruoli indicati nel capoverso precedente ma nei confronti di enti strumentali alla Fondazione.

Tutti coloro che devono uniformare il proprio comportamento al presente codice sono indicati d'ora in avanti anche come "Destinatari", e come tali devono conoscere il contenuto del Codice medesimo, comprenderne il significato, contribuire alla sua attuazione e, se necessario, richiedere chiarimenti.

La Fondazione promuove la diffusione del presente Codice Etico al proprio interno e presso i terzi, fermo restando che la sua pubblicazione sul sito internet della Fondazione stessa è misura sufficiente a farne presupporre la conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

Tutti i Destinatari che, nello svolgimento delle proprie mansioni, entrino in contatto con terzi, devono informarli dell'esistenza del Codice e richiederne il rispetto e l'applicazione.

3. VALORI ETICI DI RIFERIMENTO

La Fondazione si ispira, nel perseguimento della propria missione, ai principi di legalità, responsabilità, autonomia e sussidiarietà.

3.1 LEGALITÀ

Rispetto delle disposizioni normative vigenti, nazionali e comunitarie, dello statuto e dei regolamenti interni.

3.2 RESPONSABILITÀ

Presenza di coscienza del proprio ruolo e delle attese della collettività di riferimento, da cui deriva un approccio consapevole come soggetto attivatore di un circolo virtuoso di sviluppo sociale, economico ed etico sostenibile nel tempo.

3.3 AUTONOMIA

Agire trasparente ed indipendente da qualsiasi condizionamento, ma capace di tenere conto delle esigenze del territorio di riferimento, evitando l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse reale o potenziale.

3.4 SUSSIDIARIETÀ

Agire, secondo criteri di solidarietà e collaborazione, non sostituendosi all'Amministrazione pubblica nel perseguire il benessere della comunità, ma concorrendo alla sua realizzazione attraverso il dialogo e il confronto con gli attori sociali e istituzionali.

Attraverso il rispetto di detti valori la Fondazione si propone di essere una risorsa positiva per il territorio; essere un interlocutore affidabile, corretto e leale;

rafforzare all'interno della Fondazione stessa l'identificazione ed il senso di appartenenza, anche attraverso azioni volte a promuovere la correttezza, il rispetto e la collaborazione in ambito lavorativo.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.1 LEGALITÀ ED ONESTÀ

I Destinatari devono conformare il proprio comportamento al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto e del presente Codice Etico, nella consapevolezza che nessuna violazione potrà essere giustificata, anche se commessa nell'interesse della Fondazione.

È fatto obbligo ai Destinatari di mantenersi costantemente aggiornati sulla normativa applicabile alla loro attività.

4.2 SOLIDARIETÀ E COLLABORAZIONE

I Destinatari devono adeguare la propria condotta ai principi di solidarietà e di leale collaborazione con gli enti con cui entrano in contatto senza sostituirsi ai compiti e alle funzioni riservate alle istituzioni.

4.3 RISERVATEZZA E PRIVACY

I Destinatari devono assicurare la riservatezza delle informazioni in loro possesso secondo quanto dispone la normativa per tempo vigente.

Di conseguenza essi non possono utilizzare o divulgare le informazioni o i dati (di cui siano a conoscenza in ragione della loro attività), che non siano di pubblico dominio e salvo che la

divulgazione non sia imposta dalla legge o dalle autorità ovvero previamente autorizzata dalla parte direttamente interessata.

In ogni caso è fatto obbligo a tutti i Destinatari di garantire il rispetto e l'applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e loro successive modifiche e variazioni ("Normativa Privacy").

Tutti i dipendenti e i collaboratori della Fondazione rivestono la qualifica di incaricato al trattamento dei dati personali in loro possesso necessari all'espletamento del loro incarico, e possono trattare tali dati esclusivamente assicurando, in ogni caso, il rispetto della Normativa Privacy.

4.4 TUTELA AMBIENTALE

La Fondazione si conforma rigorosamente alle normative ambientali vigenti e in conformità agli accordi e agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti, alle pratiche amministrative ed alle politiche nazionali in materia.

Ciascun Destinatario è tenuto a considerare la salvaguardia dell'ambiente come bene primario e ad orientare le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra la propria attività e le esigenze ambientali.

5. PRINCIPI PER LE DECISIONI, LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE

5.1 DOCUMENTAZIONE

Ogni progetto, decisione, operazione, atto o transazione della Fondazione deve essere sempre legittimo, autorizzato e compiutamente documentato al fine di consentire, in qualunque momento, il controllo della correttezza e completezza del relativo processo decisionale ed esecutivo, oltre che la conformità alla normativa applicabile.

5.2 TRACCIABILITÀ

I Destinatari sono tenuti a custodire la documentazione, anche in formato elettronico, relativa alle operazioni svolte al fine di potere agevolmente identificare, in qualsiasi fase delle stesse

(autorizzazione, registrazione, verifica, ecc.), le motivazioni della loro adozione e le rispettive caratteristiche.

5.3 TRASPARENZA

Le informazioni che vengono diffuse dalla Fondazione devono essere sempre complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai Destinatari ed ai terzi di assumere decisioni ponderate e di intrattenere rapporti leali e corretti.

6. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE, FINANZA E PREVENZIONE

6.1 CORRETTEZZA DEI FLUSSI FINANZIARI

I Destinatari, per quanto di loro competenza, assicurano che ogni operazione, atto o transazione siano legittimi e autorizzati, e che si possa verificare la correttezza e la completezza del relativo processo decisionale ed esecutivo. Nell'impiego delle risorse finanziarie della Fondazione è tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la possibilità di coinvolgimento della Fondazione in vicende di corruzione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita nonché di evasione fiscale.

I flussi finanziari devono essere sempre gestiti nel rispetto dei livelli autorizzativi definiti dalla Fondazione, garantendo la completa tracciabilità delle operazioni, e l'adeguata documentazione.

In particolare, tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Fondazione devono essere accuratamente registrati nei sistemi contabili e devono essere effettuati dai soli soggetti muniti degli adeguati poteri, per le sole attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Fondazione e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

6.2 PREVENZIONE DEGLI ABUSI E REATI FINANZIARI

La Fondazione osserva una politica rigorosa in merito all'acquisto, la vendita ed ogni altra operazione su strumenti finanziari quotati e non quotati che pone in essere, applicando puntualmente la normativa applicabile e per tempo vigente.

Di conseguenza i Destinatari non possono usare per scopi propri ovvero riferire a terzi eventuali

informazioni privilegiate o comunque riservate.

Tutti gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la Fondazione.

6.3 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AUTORICICLAGGIO

La Fondazione impone a tutti i Destinatari di tenere comportamenti responsabili volti alla prevenzione del reato di Autoriciclaggio con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle disposizioni normative in materia di reati fiscali che possono configurarsi come reato presupposto del delitto stesso.

6.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Il patrimonio storico artistico della Fondazione deve essere adeguatamente custodito e valorizzato e, ove possibile, reso fruibile al pubblico, al fine di diffondere la cultura ed il sapere quanto più possibile.

Nessun bene storico, artistico o culturale può essere acquistato o venduto dalla Fondazione in assenza della attestazione della autenticità dell'opera, della legittimità della sua proprietà e provenienza, previamente acquisita, oltre che da una valutazione che certifichi la congruità del prezzo.

I Destinatari operano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore e in materia di marchio e di brevetto per le opere dell'ingegno di carattere creativo.

I materiali e le opere protetti dal diritto d'autore, ovvero tutelate da marchio o brevetto, di proprietà della Fondazione non possono essere riprodotti o utilizzati senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione.

6.5 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali e gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopi di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio per la realizzazione dei propri scopi istituzionali operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico nel medio lungo termine ed ottenerne un'adeguata redditività.

Nel rispetto dei principi di responsabilità sociale degli investimenti e della normativa vigente, la Fondazione si impegna a garantire che il proprio patrimonio sia gestito in conformità alle disposizioni della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, relativa al contrasto del finanziamento delle imprese coinvolte nella produzione, distribuzione e commercio di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.

Anche il rischio di reputazione è un criterio considerato nelle scelte d'investimento, che determina l'esclusione di alcuni settori produttivi quali a titolo meramente esemplificativo il gioco d'azzardo e la pornografia.

7. IMPARZIALITÀ INDIPENDENZA AUTONOMIA

7.1 CORRETTEZZA

La Fondazione informa il suo agire ai principi di correttezza ed onestà; conseguentemente i Destinatari devono evitare qualsiasi tentativo da parte di terzi che possa influire sulla propria indipendenza di giudizio e minare l'integrità della propria condotta.

7.2 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

La Fondazione non tollera alcun tipo di discriminazione fondata sull'età, sull'origine razziale ed etnica, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sugli orientamenti sessuali o sullo stato di salute dei propri interlocutori.

7.3 OMAGGI, REGALIE, OSPITALITÀ E ALTRE FORME DI BENEFICI

I Destinatari non possono accettare o offrire omaggi, regalie e altre forme di benefici che non abbiano un valore simbolico (oppure che non rientrino nella normale cortesia di rapporti) e che potrebbero essere interpretati come finalizzati ad ottenere o ricevere un trattamento di favore o ad influenzare, anche indirettamente, le decisioni degli interlocutori.

Omaggi che non hanno un valore simbolico o non rientrano nella normale cortesia devono essere rifiutati o restituiti.

In ogni caso è vietato accettare omaggi in denaro, di qualunque entità essi siano, da parte di dipendenti pubblici o pubblici ufficiali ovvero offrire ad essi omaggi, nonché sfruttare la propria posizione per richiedere o ottenere benefici di qualsiasi genere per sé o altri.

In particolare, i Dipendenti devono assicurarsi che i contratti sottoscritti nell'esercizio delle loro funzioni non offrano o concedano benefici in violazione del presente Codice.

7.4 CONFLITTO DI INTERESSI

È vietato ai Destinatari di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale; pertanto essi devono rigorosamente evitare ogni possibile coinvolgimento di interessi personali o familiari nella propria attività per scongiurare qualsiasi tipo di interferenza.

Per “conflitto di interesse” si intende, oltre alle ipotesi definite dalla legge e dallo statuto, ogni situazione in cui:

un Destinatario operi per il soddisfacimento di un interesse diverso dagli interessi della Fondazione per trarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio di natura personale o a favore di terzi;

il Destinatario sia portatore di interessi personali o di terzi incompatibili con i poteri conferitigli dalla Fondazione.

Inoltre ogni Destinatario dovrà prestare particolare attenzione in tutte le ulteriori situazioni, che pur non costituendo di per sé ipotesi di conflitto di interesse, potrebbero rivelarsi non opportune.

Il Destinatario interessato dovrà inoltre informare, alla prima occasione utile, l'organo istituzionale di riferimento (Organo di appartenenza per i componenti gli organi, Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale e per i componenti gli organi degli enti strumentali) e relazionarlo sulla situazione creatasi.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente a deliberare in merito alle situazioni di conflitto che dovessero riguardare sia i dipendenti e i collaboratori della Fondazione che i componenti degli organi degli enti ad essa strumentali ed i loro dipendenti e collaboratori.

Qualora sia coinvolto un componente dell'organo competente a deliberare, l'interessato dovrà limitarsi a fornire tutte le informazioni dovute, ma non potrà partecipare alla discussione e dovrà astenersi dal voto in sede di deliberazione.

Il Collegio dei Revisori prenderà atto, nelle proprie verifiche, delle situazioni in cui è stata adottata la presente procedura ed accerterà la corretta applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

8. RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

8.1 RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI

La Fondazione adotta criteri di professionalità, meritocrazia e competenza nelle fasi di selezione, valutazione, retribuzione e formazione del personale e garantisce ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro sereno, rispettoso e partecipato.

La Fondazione assicura al personale un trattamento conforme alla normativa applicabile, e non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento, molestia, abuso di potere e discriminazione.

La Fondazione favorisce la piena partecipazione del personale alle attività, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e salubre, e la riservatezza dei dati. La Fondazione incentiva la crescita professionale del proprio personale, si adopera per coinvolgere i singoli nella condivisione degli obiettivi e vieta qualsiasi forma di sanzione o discriminazione nei confronti del lavoratore che abbia segnalato violazioni del Codice Etico.

8.2 TUTELA DELLA SALUTE

L'integrità fisica e morale dei dipendenti e dei collaboratori rappresenta un bene primario, pertanto la Fondazione si impegna ad assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri, in conformità alla normativa vigente ed applicabile.

8.3 BENI AZIENDALI E SISTEMI INFORMATICI

I beni aziendali della Fondazione devono essere utilizzati con la massima diligenza e responsabilità dai Destinatari, esclusivamente per lo svolgimento dei propri incarichi in modo appropriato e conforme nell'interesse della Fondazione, anche evitando che terzi possano farne un uso improprio.

L'utilizzo dei sistemi informatici e delle banche dati della Fondazione è riservato solo allo svolgimento dell'attività lavorativa di competenza, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi di correttezza, onestà e riservatezza.

A tale scopo ogni Destinatario è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate così come dei codici di accesso ai sistemi stessi.

8.4 RAPPORTI CON GLI ENTI CONTROLLATI, COLLEGATI O PARTECIPATI

Ciascun Destinatario nei rapporti con gli enti, società, imprese controllate o collegate della Fondazione, opera in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e dei principi espressi dal Codice.

8.5 RAPPORTI CON I FORNITORI

La Fondazione conferisce incarichi e mandati ed effettua acquisti e ordini secondo principi di competenza, imparzialità, economicità, trasparenza e correttezza e nel rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni interne vigenti.

Più in particolare gli incarichi di natura professionale dovranno essere remunerati in modo adeguato e in proporzione all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato. I pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dalla parte contrattuale.

I Destinatari devono evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei finalizzata ad ottenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi, mandati e ordini.

8.6 RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI

La Fondazione si impegna a contrastare il fenomeno corruttivo anche nei rapporti che intrattiene con società ed enti privati e persone fisiche.

8.7 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti tra la Fondazione e le Pubbliche Amministrazioni sono ispirati alla più rigorosa osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

La Fondazione rispetta i ruoli e le funzioni dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, collabora con essi, senza influenzare in alcun modo l'espletamento dei loro compiti d'ufficio, evitando pressioni indebite o il riconoscimento di qualunque forma di utilità, che possano comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità.

A tal fine è fatto divieto ai Destinatari del Codice di offrire, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Tali prescrizioni non possono essere eluse con il ricorso a forme di contribuzioni che, sotto la veste di erogazioni istituzionali, incarichi, consulenze, abbiano le stesse finalità illecite sopra vietate.

Atti di cortesia, omaggi e forme di ospitalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere sempre autorizzati e sono consentiti purché di modico valore.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, questi avvengono esclusivamente per il tramite di referenti dotati di mandato o formale autorizzazione da parte della Fondazione, che non versano in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

8.8 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

I rapporti con le Autorità devono essere improntati al rispetto della legge e allo spirito di collaborazione secondo il principio di trasparenza, correttezza e lealtà.

Le comunicazioni, le segnalazioni e le risposte a richieste provenienti da organi di controllo e dalle autorità pubbliche di vigilanza devono essere predisposte in modo veritiero, completo, oggettivo, trasparente e tempestivo.

Al fine di garantire la massima chiarezza anche nei rapporti con le Autorità, questi avvengono esclusivamente per il tramite di referenti dotati di mandato o formale autorizzazione da parte della Fondazione, che non versano in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

8.9 RAPPORTI CON I MEDIA

I rapporti con i mass media sono riservati ai soggetti espressamente individuati dal Consiglio di Amministrazione e devono rispecchiare la politica di comunicazione definita dallo stesso.

Le informazioni che vengono diffuse dalla Fondazione sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

La Fondazione, salvo le specifiche esigenze di riservatezza, si impegna ad instaurare una proficua collaborazione con gli organi di informazione nel rispetto dei reciproci ruoli.

I rapporti con la stampa sono gestiti esclusivamente dai soggetti a ciò espressamente delegati.

I Destinatari non possono divulgare informazioni alla stampa, o rendere pubblici notizie o dati, senza la necessaria delega del Presidente.

8.10 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Fondazione svolge la propria attività istituzionale, ed in particolare la propria attività erogativa, in conformità a quanto disposto dallo Statuto e dalla normativa di settore, attraverso le modalità di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.

La Fondazione si impegna ad attivare le opportune misure preventive per evitare l'interferenza – anche indiretta – di ogni forma di criminalità.

I beneficiari dei contributi e delle erogazioni devono impiegare i fondi ottenuti per le finalità deliberate dalla Fondazione.

8.11 TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA

Ogni Destinatario riconosce e rispetta la dignità umana in tutte le sue manifestazioni e adotta, per quanto riferibile alle proprie competenze, le più idonee misure per la salvaguardia della personalità individuale, evitando di sostenere anche indirettamente organizzazioni che non condividano i medesimi valori.

9. ATTUAZIONE E CONTROLLO

9.1 DIFFUSIONE E FORMAZIONE

La Fondazione promuove la conoscenza del presente Codice mediante apposite attività di comunicazione secondo i mezzi e le procedure ritenuti più idonei. Il Codice è disponibile sul sito istituzionale www.fondazioneclarispo.it e può esserne richiesta copia alla Segreteria della Fondazione.

9.2 SEGNALAZIONI

Le presunte violazioni del Codice devono essere segnalate all'organo di competenza. Le segnalazioni

verranno valutate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

9.3 SANZIONI

Ferme restando l'applicazione della legge e dello Statuto, la Fondazione adotterà, nei confronti dei Destinatari che abbiano tenuto comportamenti contrari alle indicazioni del Codice, sanzioni che saranno individuate secondo il criterio di proporzionalità, di gravità e di intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni commesse.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;

la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Fondazione, per tutti i dipendenti e per tutte le Parti interessate della Fondazione stessa;

la prevedibilità delle conseguenze;

le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, e del codice disciplinare, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con l'ente. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

L'ente si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni

proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.